



**COMUNE DI CASTENASO**  
**Provincia di Bologna**

---

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

---

**ATTO n. 29 del 29/05/2012**

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ANNO 2012**

**Il giorno 29 del mese di Maggio dell'anno 2012 alle ore 19:00 nella Sede Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, sono stati convocati in seduta ordinaria i componenti del Consiglio Comunale.**

**Fatto l'appello nominale risultano:**

CONSIGLIERI COMUNALI		PRESENTI	CONSIGLIERI COMUNALI		PRESENTI
1	SERMENGGHI STEFANO	S	12	RODA NADIA	S
2	ALBERONI NERIA	S	13	VITI RUBEN	S
3	ANGIOLINI PAOLO	S	14	ZERBINI GABRIELE	N
4	BARSANTINI GIORGIA	S	15	CASTELLI ANDREA	N
5	BIAGI ANDREA	S	16	GENNASI RICCARDO	S
6	BIANCOLI ALBERTO	S	17	GRANDI STEFANO	S
7	DA RE LAURA	N	18	MARZADURI GIOVANNI	S
8	LIONELLO DANILO	S	19	MENGOLI MAURO	S
9	MAGNANI SILVA	S	20	DIANA NUNZIO	S
10	MONTI SERGIO	N	21	CALA' PIERGIORGIO	S
11	RIZZI MASSIMILIANO	S			

**Totale Presenti n. 17 Assenti n. 4**

**Sono presenti gli assessori esterni : TONELLI GIORGIO, TURRINI ELENA, GIGLIO CONCETTA**  
**Assiste il Segretario Generale Dott. ANDREA FANTI che provvede alla redazione del presente verbale.**  
**Constatata la legalità dell'adunanza, nella sua qualità di Presidente del Consiglio comunale, il Dott. MASSIMILIANO RIZZI assume la presidenza, dichiara aperta la seduta invitando a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.**

**Sono designati a scrutatori i Sig.ri :**

**GRANDI STEFANO DIANA NUNZIO BARSANTINI GIORGIA**

**Area: AREA CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI**

**Oggetto: "APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ANNO 2012"**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTI:**

- l'art. 8 D.Lgs. 14/03/2011 n. 23, relativo all'istituzione e disciplina dell'imposta municipale propria (IMU);
- l'art. 13, c. 1 D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito in L. 23/12/2011 n. 214 che anticipa l'imposta municipale propria in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012;
- l'art. 52 D.Lgs. n. 446/1997 in materia di potestà regolamentare dei Comuni;

**CONSIDERATO** che l'IMU:

- ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'articolo 2, del D.Lgs. n. 504/1992 (terreni agricoli, aree fabbricabili e fabbricati), ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- i soggetti passivi sono il proprietario di immobili, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie degli stessi, il concessionario di aree demaniali e, in caso di locazione finanziaria, il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
- per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'articolo 13, commi 3, 4 e 5 del D.L. n. 201/2011;

**VISTA** altresì la previsione dell'articolo 52 D.Lgs. n. 446/1997, che consente ai Comuni di disciplinare con Regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

**CONSIDERATO** che l'Amministrazione Comunale intende avvalersi per l'anno 2012 della facoltà prevista in ordine alla definizione e diversificazione dell'aliquota, nell'ambito dei limiti previsti dall'art. 13 D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito in Legge 23/12/2011 n. 214 e che il comma 6 del citato art. 13 prevede che la deliberazione in materia sia di competenza del consiglio Comunale;

**VISTO** il comma 169 dell'art. 1 Legge n. 296/2006, che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del bilancio;

**VISTA** la Legge n. 14 del 24/02/2012 di conversione del D.L. n. 216 del 29/12/2011 (cosiddetto Decreto "Milleproroghe" 2012), che differisce il termine di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 al 30.06.2012;

VISTO il D.L. n. 16 del 02/03/2012, in materia di semplificazioni tributarie, convertito con modificazioni dalla Legge n. 44 del 26/04/2012, che prevede, tra l'altro, in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e) del DLgs. n. 267/2000 e all'art. 1 comma 169 della Legge n. 296/2006, la possibilità da parte dei Comuni di approvare/modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e detrazioni IMU, entro il 30/09/2012;

CONSIDERATO che in base al sopra citato decreto, lo Stato si riserva la possibilità di modificare, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze entro il 10.12.2012, le aliquote IMU, le relative variazioni e la detrazione stabilite dall'art. 13 del D. L. n. 201/2011 per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012., sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali;

PRESO ATTO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili l'aliquota base pari al 7,6 per mille, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, e dei fabbricati rurali ad uso strumentale come definite all'art. 13 commi 7 e 8;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 13 comma 17 del D.L. n. 201/2011, il fondo sperimentale di riequilibrio ed il fondo perequativo, come determinati rispettivamente ai sensi degli art. 2 e 13 del D.Lgs. n. 23/2011, variano in ragione delle differenze del gettito stimato ad aliquote di base derivanti dalle disposizioni dal medesimo articolo 13 del D.L. n. 201/2011 introdotte dal 2012 e in caso di incapienza ciascun Comune versa all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue;

PRESO atto che, per effetto delle suddette disposizioni normative e dei provvedimenti di finanza pubblica intervenuti a partire dal 2010, il gettito derivante dall'applicazione dell'IMU sperimentale ad aliquota base, pur aumentando il prelievo fiscale per i contribuenti, non produce effetti per la conservazione dell'equilibrio di bilancio e della gestione finanziaria del Comune a fronte dei costi sempre crescenti per mantenere i servizi di primaria utilità per i cittadini e della necessità di raggiungere gli obiettivi imposti dalle regole del Patto di stabilità, con la conseguente esigenza di reperire risorse nella misura evidenziata nell'apposita variazione di bilancio predisposta per l'anno 2012 e iscritta all'Ordine del Giorno della seduta consiliare in data odierna;

CONSIDERATO che dalle stime operate sulle basi imponibili, il fabbisogno finanziario dell'Ente, stante l'attuale previsione del fondo sperimentale di riequilibrio, può essere soddisfatto fissando, per l'anno 2012, le seguenti aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) sperimentale:

1	<b>aliquota 0,4 per cento (4 per mille)</b>	A	Per l'unità immobiliare, e pertinenze annesse, destinata ad abitazione principale del proprietario o titolare del diritto reale di usufrutto, uso o abitazione.
		B	Al coniuge assegnatario della casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; infatti, ai sensi dell'art. 12 quinquies del D. L. 16/2012 così come convertito dalla L. n. 44 del 26/04/2012, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, nonché all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge

			22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'assegnazione della casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione. <b>SOGGETTO PASSIVO IMU è il coniuge assegnatario</b> , indipendentemente dal fatto che la proprietà dell'immobile sia del coniuge separato
		C	Per l'unità immobiliare, e pertinenze annesse, posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata;
		D	Per l'unità immobiliare, e pertinenze annesse, posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che l'abitazione non risulti locata;
2	<b>aliquota 0,2 per cento (2 per mille)</b>		Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.
3	<b>aliquota 0,86 per cento (8,6 per mille)</b>	A	Per l'unità immobiliare (di categoria catastale A, escluso A10) e pertinenze annesse locata a persona fisica a titolo di abitazione principale, alle condizioni definite negli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori – ai sensi dell'art. 2 comma 3 della Legge n. 431/98.
		B	Per l'unità immobiliare (di categoria catastale A, escluso A10) e pertinenze annesse concesse dal possessore, a titolo di proprietà o altro diritto reale, in uso gratuito, con contratto di comodato, a parenti in linea retta fino al 1° grado, che la occupano quale loro abitazione principale, come da risultanze anagrafiche.
		C	Per le unità immobiliari di categoria catastale C/2, C/6 e C/7 che non siano pertinenza dell'abitazione ai sensi dell'art. 13 comma 2 D.L. n. 201/2011.
4	<b>aliquota 1,06 per cento (10,6 per mille)</b>	A	Per l'unità immobiliare (di categoria catastale A, escluso A10) tenuta a disposizione intendendosi per tale quella arredata ed idonea per essere utilizzata in qualsiasi momento e che il suo possessore (a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o di locazione finanziaria) tiene a propria disposizione per uso diretto, stagionale o

			periodico o saltuario, avendo la propria abitazione principale in altra unità immobiliare, in possesso o in locazione.
		B	Per l'unità immobiliare (di categoria catastale A, escluso A10) non locata, intendendosi per tale quella non arredata e non idonea per essere utilizzata in qualsiasi momento, non tenuta a disposizione dal possessore per uso personale diretto, non locata con contratto registrato e non data in comodato a terzi.
		C	Per l'unità immobiliare (di categoria catastale A, escluso A10) ceduta in comodato a soggetti diversi da quelli previsti nel punto 3 lettera B) e relative pertinenze annesse e specificatamente indicate nel contratto
		D	Per l'unità immobiliare (di categoria catastale A, escluso A10) concessa in locazione a canone libero e relative pertinenze annesse e specificatamente indicate nel contratto
5	<b>aliquota 0,76 per cento (7,6 per mille)</b>		Per tutti gli immobili che non sono rientrati nelle precedenti fattispecie ivi compresi a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, b) gli alloggi regolarmente assegnati dagli ex IACP (ACER)

RITENUTO di confermare la detrazione per l'abitazione principale e relative pertinenze, come sopra definite, nella misura di € 200,00 indicata dall'art. 13 comma 10 del DL 201/2011;

ATTESO altresì che la su indicata detrazione è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 (ventisei) anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, fino ad un importo massimo di 400,00 euro;

CONSIDERATO che la detrazione per abitazione principale, ai sensi dell'art. 13 comma 10 DL 201/2011, è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che, ove l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale tale destinazione si verifica;

DATO atto che la medesima detrazione spetta anche:

- 1) agli anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata;
- 2) cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che l'abitazione non risulti locata;
- 3) al coniuge assegnatario della casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- 4) alle cooperative edilizie a proprietà indivisa per le unità adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché all'Istituto per le case popolari (ACER) per gli alloggi regolarmente assegnati

(esclusivamente la detrazione dei 200 euro e non anche la maggiore detrazione riconosciuta per i figli di età inferiore a 26 anni, trattandosi di immobili posseduti da persone giuridiche);

RITENUTO di prevedere, per finalità connesse ai dovuti accertamenti, ai fini dell'applicazione delle aliquote agevolate previste nella tabella di cui sopra ai n.ri 1 lett B e C , 3 lett.A e B, l'obbligo per i soggetti passivi di presentare al Servizio Tributi dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante il possesso dei requisiti entro il 31/12/2012 dando atto che, ove la comunicazione di cui sopra non venga presentata, si procederà al recupero della differenza dell'imposta (calcolata con l'aliquota del 10,6 per mille) con sanzioni ed interessi;

DATO ATTO che il Responsabile dell'Area interessata ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica (parere allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale) mentre in ordine alla regolarità contabile è stato espresso parere favorevole limitatamente alla coerenza del presente provvedimento con gli strumenti di programmazione finanziaria;

SENTITI:

Vedere verbale della Delibera consiliare n. 28 del 29/05/2012

Consiglieri presenti e votanti n. 17

Con n. 11 voti favorevoli e 6 contrari (Mengoli, Grandi, Marzaduri e Gennasi del Gruppo Consiliare "Marchi Sindaco - Uniti per Castenaso " e Diana e Calà del Gruppo Consiliare "Lista Civica Castenaso 5 Stelle – Beppegrillo.it")

## DELIBERA

1. Di determinare a decorrere dal 1° gennaio 2012, sulla base delle ragioni in premessa esposte, le seguenti aliquote dell'imposta municipale propria – IMU, fatta salva la facoltà di modificarle entro il 30 settembre 2012, in relazione a quanto disposto nella L. n. 44 del 26/04/2012 di conversione, con modificazioni, del D.L. 16/2012:

1	<b>aliquota 0,4 per cento (4 per mille)</b>	A	Per l'unità immobiliare, e pertinenze annesse, destinata ad abitazione principale del proprietario o titolare del diritto reale di usufrutto, uso o abitazione.
		B	Al coniuge assegnatario della casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; infatti, ai sensi dell'art. 12 quinquies del D. L. 16/2012 così come convertito dalla L. n. 44 del 26/04/2012, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, nonché all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011,

			n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'assegnazione della casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione. <b>SOGGETTO PASSIVO IMU è il coniuge assegnatario</b> , indipendentemente dal fatto che la proprietà dell'immobile sia del coniuge separato
		C	Per l'unità immobiliare, e pertinenze annesse, posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata;
		D	Per l'unità immobiliare, e pertinenze annesse, posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che l'abitazione non risulti locata;
2	<b>aliquota 0,2 per cento (2 per mille)</b>		Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.
3	<b>aliquota 0,86 per cento (8,6 per mille)</b>	A	Per l'unità immobiliare (di categoria catastale A, escluso A10) e pertinenze annesse locate a persona fisica a titolo di abitazione principale, alle condizioni definite negli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori – ai sensi dell'art. 2 comma 3 della Legge n. 431/98.
		B	Per l'unità immobiliare (di categoria catastale A, escluso A10) e pertinenze annesse concesse dal possessore, a titolo di proprietà o altro diritto reale, in uso gratuito, con contratto di comodato, a parenti in linea retta fino al 1° grado, che la occupano quale loro abitazione principale, come da risultanze anagrafiche.
		C	Per le unità immobiliari di categoria catastale C/2, C/6 e C/7 che non siano pertinenza dell'abitazione ai sensi dell'art. 13 comma 2 D.L. n. 201/2011.
4	<b>aliquota 1,06 per cento (10,6 per mille)</b>	A	Per l'unità immobiliare (di categoria catastale A, escluso A10) tenuta a disposizione intendendosi per tale quella arredata ed idonea per essere utilizzata in qualsiasi momento e che il suo possessore (a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o di locazione finanziaria) tiene a

			propria disposizione per uso diretto, stagionale o periodico o saltuario, avendo la propria abitazione principale in altra unità immobiliare, in possesso o in locazione.
		B	Per l'unità immobiliare (di categoria catastale A, escluso A10) non locata, intendendosi per tale quella non arredata e non idonea per essere utilizzata in qualsiasi momento, non tenuta a disposizione dal possessore per uso personale diretto, non locata con contratto registrato e non data in comodato a terzi.
		C	Per l'unità immobiliare (di categoria catastale A, escluso A10) ceduta in comodato a soggetti diversi da quelli previsti nel punto 3 lettera B) e relative pertinenze annesse e specificatamente indicate nel contratto
		D	Per l'unità immobiliare (di categoria catastale A, escluso A10) concessa in locazione a canone libero e relative pertinenze annesse e specificatamente indicate nel contratto
5	<b>aliquota 0,76 per cento (7,6 per mille)</b>		Per tutti gli immobili che non sono rientrati nelle precedenti fattispecie ivi compresi a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, b) gli alloggi regolarmente assegnati dagli ex IACP (ACER)

2. Di confermare la detrazione per abitazione principale e relative pertinenze nella misura di euro 200,00 come prevista dall'art. 13 comma 10 del DL 201/2011;

3. Di dare atto che la su indicata detrazione è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 (ventisei) anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, fino ad un importo massimo di 400,00 euro;

4. Di determinare che le detrazioni di cui ai punti 2 e 3 spettano anche:

a) agli anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata;

b) cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che l'abitazione non risulti locata;

c) al coniuge assegnatario della casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

5. Di determinare altresì che la detrazione di cui al punto 2 spetti anche alle cooperative edilizie a proprietà indivisa per le unità adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché all'Istituto per le case popolari (ACER) per gli alloggi regolarmente assegnati;

6. Di dare atto che:

- la detrazione per abitazione principale, ai sensi dell'art. 13 comma 10 DL 201/2011, è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che, ove l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi



proporzionalmente alla quota per la quale tale destinazione si verifica (indipendentemente dalla quota di possesso) ;

- l'abitazione principale, come intesa dal legislatore, è "l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente"
- le pertinenze dell'abitazione principale sono "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo";

7. Di stabilire, per finalità connesse ai dovuti accertamenti, ai fini dell'applicazione delle aliquote agevolate previste nel primo paragrafo al n.ro 1 lett B e C, n.ro 3 lett. A e B, l'obbligo per i soggetti passivi di presentare al Servizio Tributi, su modello predisposto dall'ufficio, dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante il possesso dei requisiti entro il 31/12/2012 dando atto che, ove la comunicazione di cui sopra non venga presentata, si procederà al recupero della differenza dell'imposta (calcolata con l'aliquota del 10,6 per mille) con sanzioni ed interessi.

8. Di dare atto che le aliquote e le detrazioni di imposta come sopra riportate, sulla base dei dati attualmente disponibili, sono in coerenza con gli equilibri complessivi del bilancio per l'esercizio 2012, ai sensi della normativa vigente, tenuto conto anche delle disposizioni regolamentari in corso di approvazione da parte del Comune ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997;

9. Di dare atto che il presente provvedimento ha natura regolamentare ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 ed integra le disposizioni regolamentari vigenti a decorrere dall'01/01/2012 e, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del D.L. 201/2011, verrà inviato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro trenta giorni dalla data in cui è divenuto esecutivo, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2012;

10. Successivamente, con votazione unanime, si rende il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267

**Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto**

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE**  
**Dott. Massimiliano Rizzi**

---

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**Dott. Andrea Fanti**

---